

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si iscrive nell'ambito delle iniziative poste in essere per far fronte alla peculiare situazione venutasi a determinare a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 17-24 ottobre 1996, per effetto della quale non è più possibile procedere alla reiterazione di decreti-legge decaduti. L'iniziativa tende - ai sensi dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione - a sanare gli effetti e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge, emanati a partire dal novembre 1995 e fino al 13 settembre 1996, con i quali sono state dettate disposizioni urgenti in materia di immigrazione.

Il Governo si propone in tal modo di dare adeguata soluzione sul piano normativo alle conseguenze della *vacatio legis* derivanti dalla non riproposizione del provvedimento d'urgenza in esame, nella piena consapevolezza che occorre ormai intervenire in tempi rapidi con un disegno di legge che dia una sistemazione più ampia e articolata alla delicata materia, all'uopo raccogliendo il contributo propositivo dell'apposita Commissione interministeriale, presieduta dal Ministro per la solidarietà sociale, che ha già avviato i propri lavori.

L'intervento si impone in relazione alla situazione che si è venuta a determinare e alla necessità di dare tutela giuridica e certezza alla posizione di tutti i soggetti che hanno richiesto la regolarizzazione sotto la vigenza dei decreti-legge decaduti.

Per quanto concerne più specificamente l'ambito della sanatoria il disegno di legge -

che si compone di un articolo unico - prevede espressamente, al comma 1, oltre alla sanatoria degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei cennati decreti-legge, la salvezza delle cause di non punibilità e di estinzione dei reati, delle cause che escludono l'applicazione di sanzioni amministrative e civili e di quelle che escludono gli effetti di provvedimenti amministrativi.

Tale disposizione è intesa ad evitare che per effetto della cessata efficacia delle disposizioni contenute nei decreti decaduti abbiano a verificarsi incertezze applicative rispetto a situazioni ed atti pregressi che, in mancanza di qualsiasi copertura normativa, sono suscettibili di determinare nei confronti dei soggetti interessati profili di responsabilità in materia penale, civile e sul piano degli illeciti amministrativi.

Il comma 2 reca una specifica previsione con l'obiettivo di pervenire alla conclusione dei procedimenti già avviati relativi alle regolarizzazioni per ricongiungimento familiare o per motivi di lavoro, nonché di quelli concernenti l'applicazione delle disposizioni di carattere umanitario e in materia di assistenza sanitaria.

La norma si rende necessaria per realizzare un richiamo puntuale alle corrispondenti disposizioni, tenuto conto che nel corso delle successive reiterazioni sono state soppresse alcune parti del decreto che hanno modificato l'ordine sistematico delle norme.

Il comma 3, infine, dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, 17 maggio 1996, n. 269, 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477; sono altresì fatte salve le cause di non punibilità e di estinzione dei reati, quelle che escludono l'applicazione di sanzioni amministrative e civili e quelle che escludono gli effetti di provvedimenti amministrativi previste dai medesimi decreti.

2. I procedimenti avviati sulla base delle disposizioni del capo IV dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, e 17 maggio 1996, n. 269, e sulla base delle disposizioni del capo III dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477, sono conclusi applicando le disposizioni del capo III del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

